



“Il decreto 158, “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, offriva la possibilità di riaffrontare importanti tematiche legate alla professione medico veterinaria”: scadeva ieri, alle 13:00, il termine per presentare degli emendamenti al Decreto Balduzzi e l’On. e Medico veterinario Gianni Mancuso ha colto l’occasione per toccare alcuni punti dolenti o non sufficientemente definiti dalla legislazione.

“Primo fra tutti la questione del contributo integrativo del 2%, dovuto dai veterinari all’ENPAV, a norma dell’art.12 della Legge 136/91 “Riforma dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari”, su tutti i corrispettivi percepiti dai veterinari iscritti agli albi professionali.

Mentre, però, il veterinario libero professionista incassa direttamente dal cliente, oltre al compenso per la prestazione resa, anche la maggiorazione del 2%, che è tenuto poi a versare all’ENPAV, nel caso del veterinario dipendente è l’Amministrazione datrice di lavoro a doversi farsi carico di riscuotere sia il corrispettivo che il relativo 2%, che dovrà successivamente versare all’ENPAV, fungendo unicamente da tramite e non sopportando alcun onere economico.

La non chiarezza del dettato legislativo ha offerto, nel corso degli anni, il fianco a distorte interpretazioni della norma, portando alcune ASL regionali a ritenere di non dover versare il dovuto, ritenendosi in ciò autorizzate anche dalla sentenza della Cassazione che, nel 2009, permise all’IZS di Brescia di non versare all’ENPAV il contributo dovuto.

Questo comporta una disparità di trattamento a danno del veterinario dipendente che, non avendo un volume d’affari proprio, non può attivare il meccanismo di rivalsa in capo al richiedente la prestazione che, invece, può mettere in atto il libero professionista, con la conseguenza che il contributo integrativo rimane un vero e proprio costo a suo carico.”

Mancuso ha presentato, sul tema, due diversi emendamenti.

Il primo mira a fare chiarezza sull’interpretazione della norma:

**“La disposizione contenuta nel comma 1 dell’art.12, della legge 12 aprile 1991, n.136 deve essere interpretata nel senso che su tutti i corrispettivi relativi all’attività professionale e di certificazione prestata dai medici veterinari iscritti agli albi professionali, anche ove legati da rapporto di lavoro dipendente, convenzionale e di collaborazione con associazioni, società, enti o soggetti pubblici o privati, è dovuta una maggiorazione a carico dei richiedenti la prestazione. L’ammontare della predetta maggiorazione dovrà essere versata all’Enpav da tutti i soggetti che sono tenuti alla riscossione del**

**corrispettivo della prestazione, ivi incluso il datore di lavoro in caso di prestazioni rese da medici veterinari dipendenti”.**

Il secondo tende a confermare l’obbligatorietà del versamento:

**“Su tutti i corrispettivi relativi all’attività professionale e di certificazione prestata dai medici veterinari iscritti agli albi professionali, anche ove legati da rapporto di lavoro dipendente, convenzionale e di collaborazione con associazioni, società, enti o soggetti pubblici o privati, è dovuta una maggiorazione a carico dei richiedenti la prestazione. L’ammontare della predetta maggiorazione dovrà essere versata all’Enpav da tutti i soggetti che sono tenuti alla riscossione del corrispettivo della prestazione, ivi incluso il datore di lavoro in caso di prestazioni rese da medici veterinari dipendenti”.**

Naturalmente, l’accoglimento di uno dei due assorbirebbe l’intento emendativo dell’altro.

Mancuso ha anche presentato un emendamento relativo alla gestione del farmaco veterinario, questione spinosa che da tempo si ripresenta sul tappeto:

**“Il medico veterinario, nell'ambito della propria attività e qualora l'intervento professionale lo richieda, può consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima; restano fermi gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 e successive modificazioni.”**

La mia proposta – spiega Mancuso – rimane coerente con la normativa relativa e consente di perfezionare una disposizione già prevista dal DL 193/2006, allo scopo di favorire il completamento della terapia del paziente animale attraverso la consegna delle confezioni di medicinale veterinario necessarie per il prosieguo e il completamento del trattamento prescritto dal medico veterinario.

Lo stesso Ministero della Salute, del resto, in occasione dell’Info Day 2011, aveva manifestato un orientamento favorevole a quanto proposto nell’emendamento.

Del resto – conclude l’Onorevole – slegare la gestione del farmaco dalla professione medica significa gravare il sistema di disorganizzazione e costi, che il mio emendamento azzerava, senza, oltretutto, inserire nessun altro onere economico per il sistema.”

Il quarto emendamento presentato da Mancuso interviene sulla situazione dei Dirigenti sanitari alle dipendenze del Ministero della Salute: “Si tratta – spiega Mancuso – di 175 sanitari, di cui 136 veterinari,

che operano nei servizi centrali e frontalieri dell'amministrazione sanitaria (porti, dogane, aeroporti, strade, piattaforme commerciali...), garantendo i controlli di alimenti e animali vivi.

Questi Dirigenti hanno alle spalle in media 10 anni di precariato e il loro contratto scadrà nel 2014; le autorità mondiali sottolineano la necessità di mantener e il più alto livello di vigilanza e di intervento sui rischi transfrontalieri e sull'efficienza degli adempimenti sanitari. E'dunque di fondamentale importanza, anche per la tutela della sicurezza sanitaria nazionale preservare e stabilizzare tali professionalità”.

L'emendamento proposto da Mancuso recita:

**“Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli di prevenzione, vigilanza e controllo a tutela della salute, ai dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, non si applicano, anche in considerazione delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria loro attribuite, le disposizioni in materia di soprannumerarietà, eccedenze di personale e mobilità collettiva di cui all'articolo 6, comma 1 e all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, fermo rimanendo il divieto di procedere a nuove assunzioni fino al completo riassorbimento del personale in servizio, di ruolo e a tempo determinato, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.”**

Roma, 2 ottobre 2012